

Milano, 28 novembre 2025

Spett.le
Euronext Securities Milan

Prot. n. 81/25

OGGETTO: Contributo di AMF Italia alla consultazione “Modifiche a Regolamento e Istruzioni ESM per migrazione alla piattaforma CA4U”

1. PREMESSA

In relazione alla consultazione avviata da Euronext Securities Milan (“ESM”) sulle modifiche al Regolamento dei servizi e alle relative Istruzioni operative in materia di eventi societari nell’ambito del progetto CA4U, il presente documento formula alcune osservazioni di carattere generale e specifico.

Le considerazioni che seguono sono sviluppate sulla base della documentazione di consultazione resa disponibile da ESM (nota accompagnatoria, articolato di modifica del Regolamento, Istruzioni e relativi allegati dedicati agli eventi societari), nonché dell’analisi dei profili operativi e legali connessi ai ruoli di banca pagatrice, emittente/issuer agent, centro servizi e intermediario partecipante ai sistemi gestiti da ESM.

L’obiettivo perseguito dal progetto CA4U, volto a un maggiore allineamento degli schemi di gestione delle corporate actions agli standard europei e a una razionalizzazione della disciplina regolamentare e operativa, appare in linea di principio condivisibile. Nel contempo, l’esame della proposta evidenzia alcuni aspetti che, a tutela della chiarezza dei ruoli, dell’efficienza operativa e della certezza giuridica, meriterebbero un’ulteriore riflessione e alcuni correttivi puntuali.

In particolare, si ritiene importante preservare:

- una chiara individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

- la trasparenza e tracciabilità dei flussi operativi e informativi;
- la flessibilità organizzativa oggi resa possibile dal set-up CLIMP/MT-X;
- un adeguato preavviso informativo a favore di emittenti e intermediari nella predisposizione e gestione dei pagamenti.

Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda il trattamento, nella nuova piattaforma CA4U, degli stati degli eventi societari. La configurazione proposta prevede che gli eventi vengano registrati come “definitivi” (COMPLETE) anche in una fase in cui, sul piano sostanziale, esiste soltanto una proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione, non ancora sottoposta all’assemblea né oggetto di annuncio formale al mercato.

Dal punto di vista formale, si ritiene che, in assenza di una delibera assembleare (o di un atto equivalente nei casi previsti dalla legge) e dell’annuncio formale, l’evento non possa essere considerato “definitivo” in senso proprio. Una codifica che utilizzi lo stesso stato per fasi diverse – proposta del CdA da un lato, decisione assembleare dall’altro – rischia di generare equivoci e di rendere meno trasparente la rappresentazione del processo decisionale.

Da ciò discende l’opportunità di mantenere, anche nel nuovo sistema, una chiara distinzione tra eventi o mandati previsionali o provvisori, inseriti a valle della deliberazione del CdA, e eventi o mandati definitivi, registrati successivamente all’approvazione assembleare e all’annuncio. In alternativa, qualora non si volessero introdurre stati intermedi, si potrebbe valutare di consentire l’inserimento degli eventi in CA4U soltanto dopo l’approvazione assembleare, con ciò evitando di qualificare come “definitivo” un evento che, nella realtà giuridica, è ancora in fase di proposta.

2. COMMENTI PUNTUALI SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI

2.1 Articolo 4 – Definizioni (Centro Servizi, Agente dell’emittente)

L’introduzione della figura di “agente dell’emittente” risponde all’esigenza di allineare il quadro regolamentare agli standard di mercato e può favorire una più chiara rappresentazione dei ruoli. Tuttavia, la modalità con cui viene definito il rapporto tra tale figura e il “centro servizi” sembra attribuire a quest’ultimo, in via tendenzialmente generalizzata, anche il ruolo di agente dell’emittente.

Tenuto conto che in molti casi il centro servizi svolge funzioni prevalentemente tecniche o operative, senza assumere in via diretta la responsabilità delle comunicazioni a ESM ai fini della gestione degli eventi societari, si ritiene preferibile una formulazione che sottolinei il carattere eventuale di tale coincidenza. In questa ottica, potrebbe considerarsi una definizione del tipo: “nell’ambito del Servizio di Supporto Eventi Societari il centro servizi può assumere anche il ruolo di agente dell’emittente”.

In modo speculare, la definizione di “agente dell’emittente” potrebbe essere integrata precisando che, nello stesso ambito, l’agente dell’emittente può assumere anche il ruolo di centro servizi, qualora ciò corrisponda alla struttura prescelta dall’emittente. Può inoltre essere utile richiamare in modo espresso la possibilità che il ruolo di agente dell’emittente sia svolto dalla banca pagatrice, ove ciò sia concordato, così da riflettere in modo completo le diverse configurazioni riscontrabili nella prassi.

2.2 Articolo 28-bis – Creazione e notifica di eventi societari

L’articolo 28-bis disciplina, tra l’altro, la comunicazione a ESM delle informazioni relative agli eventi societari da parte dell’emittente o del suo agente. In tale contesto, la previsione secondo cui l’emittente comunica “se del caso” le informazioni relative alla banca pagatrice e al suo incarico appare eccessivamente generica.

Considerato quanto evidenziato in merito alla necessità di una chiara formalizzazione dell’accettazione dell’incarico di banca pagatrice, la locuzione “se del caso” non sembra sufficiente a garantire la tracciabilità dell’attribuzione del ruolo e potrebbe lasciare margini di incertezza sulla concreta assunzione delle responsabilità connesse. Si ritiene quindi opportuno che il Regolamento e le Istruzioni specifichino con maggiore dettaglio in quali casi e con quali modalità tali informazioni devono essere comunicate, prevedendo, in particolare, che l’accettazione dell’incarico da parte della banca pagatrice sia registrata in piattaforma con apposita evidenza, costituendo condizione per l’esecuzione dei pagamenti tramite DCA.

3. COMMENTI PUNTUALI ALLE ISTRUZIONI (rif. ALLEGATI DELLA CONSULTAZIONE)

3.1 Pagamento dividendi (Issuer CSD) - Allegato 1

Creazione dell’evento e Annunci di evento (par. 3.2.1)

Si chiedono maggiori delucidazioni sul tipo di controlli formali eseguiti da Monte Titoli sui dati comunicati dall'Emittente. Si chiede inoltre di specificare cosa succeda se un Emittente decide di cambiare la Banca pagatrice e non modifica i suoi dati in CLIMP e se in tale ultimo caso prevalga l'inserimento dell'incarico.

Comunicazione Banca Pagatrice (par. 3.2.2)

Un profilo ritenuto particolarmente delicato riguarda l'eliminazione, per le operazioni su titoli azionari (in particolare per il pagamento dei dividendi), della previsione regolamentare che oggi consente di registrare in piattaforma l'accettazione esplicita dell'incarico da parte della banca pagatrice/banca colletttrice.

La formalizzazione dell'accettazione dell'incarico di banca pagatrice rappresenta un atto giuridicamente rilevante, in quanto consente di individuare con certezza l'attribuzione dell'incarico e di conseguenza la ripartizione delle responsabilità tra emittente (mandante) e banca pagatrice (mandatario). Sotto il profilo operativo, tale adempimento costituisce un presidio essenziale di trasparenza ed efficienza, poiché rende chiara la catena delle responsabilità e facilita il coordinamento dei flussi di pagamento e delle attività di riconciliazione.

La soppressione di questo passaggio, e la sua sostituzione con la sola comunicazione del conto DCA della banca pagatrice tramite CLIMP, non appaiono equivalenti. La comunicazione del conto di addebito, infatti, non coincide con l'accettazione del ruolo e non chiarisce, di per sé, i termini del rapporto di mandato. L'assenza di una traccia esplicita dell'accettazione in procedura rischia di generare incertezza, in particolare nei casi in cui il soggetto che opera come banca pagatrice non abbia un rapporto diretto con l'emittente, ma agisca su istruzioni di altri intermediari o di gruppi complessi.

Si deve inoltre considerare che, in assenza di un'esplicita accettazione, l'addebito dei conti DCA a seguito dell'esecuzione dell'evento da parte di ESM avverrebbe sulla base della sola indicazione inserita in piattaforma, con possibili ricadute anche sul piano legale e fiscale, nel caso in cui l'incarico non fosse stato in concreto concordato o fosse attribuito a un soggetto non consapevole.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno che il Regolamento e le Istruzioni mantengano, o reintroducano, una disciplina che preveda la comunicazione formale, tramite CA4U/MyEuronext, dell'accettazione dell'incarico di banca pagatrice, prevedendo che tale

accettazione costituisca presupposto per l'attivazione delle relative responsabilità e per la legittimazione agli addebiti sui conti DCA.

Si osserva infine che un'eventuale estensione dell'impostazione priva di accettazione formale anche al comparto obbligazionario risulterebbe particolarmente complessa, tenuto conto dei processi di pagamento degli interessi e dei rimborsi in essere e delle previsioni contenute nei documenti di offerta, spesso dettagliate in merito ai ruoli e alle responsabilità degli agenti coinvolti.

Infine con riferimento alla disposizione dell'ultimo capoverso del paragrafo in commento (che prevede che, qualora la sostituzione della Banca Pagatrice da parte dell'Emittente non avvenga in tempo utile, il pagamento potrà essere effettuato direttamente dalla Banca Pagatrice per il tramite dei propri conti interni), si ritiene che nessun obbligo debba essere posto in capo alla Banca Pagatrice in caso di mancato preavviso da parte dell'Emittente nei tempi prestabiliti

Cessazione dell'incarico su iniziativa della Banca Pagatrice (par. 3.2.3)

Nel presente paragrafo non è chiaro cosa debba fare la Banca Pagatrice in caso di cessazione dell'incarico su sua iniziativa.

Elaborazione dati previsionali e alla Record date (par. 3.2.8)

Si chiede di meglio specificare che tipo di messaggio sarà inviato da Monte Titoli alla Record Date contenente comunicazione della registrazione saldi.

Regolamento delle operazioni di pagamento (par. 3.2.10)

In relazione all'obbligo degli emittenti di notificare a Monte Titoli le eventuali cause di ritardo a partire dalle ore 12:00 della data di pagamento, si segnala che il regolamento delle operazioni avviene nella fase notturna, e dunque alle ore 12:00 di tale data l'addebito al DCA è già stato effettuato, così come l'accredito agli intermediari.

Inoltre, alla luce di quanto riportato nel commento al par. 3.2.14, si chiede di meglio argomentare la previsione *“Nei casi previsti dal Regolamento dei Servizi che richiedano l'annullamento dei pagamenti errati e la riproposizione del regolamento corretto si applica quanto previsto al paragrafo 3.2.14, “Storno Pagamenti”*”.

Storno dei pagamenti reversal (par. 3.2.14)

La proposta di disciplinare in modo più puntuale il processo di storno dei pagamenti errati (reversal) va nella direzione di una maggiore certezza regolamentare. Tuttavia, il termine di due giorni lavorativi previsto per la presentazione delle richieste di storno da parte degli emittenti o

dei loro agenti appare estremamente ridotto rispetto alla complessità degli strumenti e dei flussi da esaminare.

In molti casi, l'individuazione di un errore di pagamento richiede controlli interni che coinvolgono diverse funzioni (amministrazione, finanza, back office, compliance), nonché riscontri con soggetti esterni. Tale processo, soprattutto in presenza di posizioni articolate o di operazioni con un elevato numero di beneficiari, difficilmente può essere completato nell'arco di due soli giorni lavorativi. Il rischio concreto è quello di non poter gestire, nei tempi previsti, evenienze che nella sostanza sarebbero meritevoli di correzione.

In aggiunta, l'attuale processo di rimborso finale delle obbligazioni prevede che lo strumento venga cancellato dai registri già nella giornata successiva alla data di rimborso finale, con la conseguenza che, in caso di errori di pagamento sulla final IPD, il reversal risulta di fatto impossibile. La limitazione temporale si combina così con un vincolo tecnico che impedisce il trattamento di fattispecie anche potenzialmente rilevanti.

Si ritiene pertanto opportuno valutare un'estensione significativa della finestra temporale per la presentazione delle richieste di storno, ipotizzando un orizzonte di alcune settimane (ad esempio, fino a sessanta giorni), accompagnata dal mantenimento, nei sistemi ESM, delle informazioni minime necessarie a identificare e trattare i pagamenti oggetto di reversal, anche in presenza di rimborsi finali. Una soluzione di questo tipo consentirebbe di gestire in modo più adeguato i casi di errore, senza sacrificare le esigenze di certezza e di stabilità dei regolamenti.

Prescrizione del dividendo (par. 3.2.15)

Si chiede di specificare la tipologia dei messaggi con i quali Monte Titoli comunica l'esito dell'operazione di scarico dei saldi agli Intermediari e all'Emittente. Si chiede inoltre se, per lo scarico dei titoli, sia previsto ancora l'utilizzo del messaggio 71N.

Dividendo Misto (par. 3.2.16)

Si chiede se è la procedura preveda un collegamento tra i due distinti Annunci di evento (pagamento dividendo in contanti e assegnazione strumenti finanziari).

Conferimento dell'incarico (par. 3.2.17.1)

Si ritiene opportuno avere maggiori delucidazioni sul significato dell'inciso "che ne abbiano fatto richiesta", in considerazione del fatto che i messaggi vengono generalmente configurati in sede di sottoscrizione del set-up del conto.

Informativa al sistema (par. 3.2.17.4)

Si chiede di precisare quali tipologie di messaggi siano utilizzati da Monte Titoli per l'invio delle istruzioni operative per l'accredito dei diritti e per l'esercizio dei diritti d'opzione.

Si chiede altresì di spiegare per quale motivo siano state abrogate tutte le vigenti disposizioni per l'invio da parte di Monte Titoli agli intermediari delle istruzioni operative per l'incasso del dividendo posticipato e quali siano le future tipologie di messaggio per l'invio di tali istruzioni nonché le tempistiche di invio.

Stacco e accredito dei diritti (par. 3.2.17.5)

Si chiede di precisare quali tipologie di messaggi siano utilizzati da Monte Titoli per la comunicazione a Intermediari ed Emittente degli esiti dell'operazione di stacco o di accredito dei diritti.

Scarico del diritto (par. 3.2.17.11)

Si chiede delucidazioni sulla necessità per Monte Titoli di attendere un giorno per lo scarico dei diritti non esercitati dai conti degli Intermediari. I diritti non esercitati confluiscono normalmente nell'opzione di default.

Accessi e profili utente nella piattaforma CA4U/MyEuronext

Sotto il profilo applicativo, la configurazione prospettata per CA4U/MyEuronext sembrerebbe non consentire a uno stesso gruppo di utenti di operare, con la medesima utenza, sia in qualità di issuer agent sia in qualità di banca pagatrice per una pluralità di emittenti.

Nella pratica di mercato, sono frequenti i casi in cui un unico soggetto svolge contestualmente il ruolo di centro servizi, di agente dell'emittente e di banca pagatrice, con un unico set di utenti dedicati alle attività operative. La richiesta di creare gruppi distinti per ogni ruolo e, potenzialmente, per ciascun emittente, costringendo gli operatori a utilizzare utenze diverse a seconda del caso concreto, determinerebbe un aumento significativo della complessità gestionale, un maggior rischio di errore e un incremento degli oneri amministrativi e di controllo.

In un'ottica di continuità operativa rispetto al set-up CLIMP/MT-X, appare quindi auspicabile che CA4U/MyEuronext consenta un modello multicompany, nel quale gli stessi utenti possano gestire più emittenti e più ruoli, ferma restando la necessità di appropriati profili di autorizzazione e di segregazione funzionale. Un'architettura di questo tipo risulterebbe più

aderente all'organizzazione interna di molti operatori e favorirebbe una transizione meno impattante verso il nuovo sistema.

Con riferimento alle modalità di accesso degli utenti all'applicativo MyEuronext, la proposta di inserire una password di doppio controllo tramite OTP prodotto da applicazione da scaricare su smartphone (quindi accesso con User+PW fissa+ OTP smartphone), potrebbe generare alcuni problemi per gli utenti stessi. Infatti, a differenza di altre soluzioni, mentre l'OTP "rafforzativo di 2° livello" può essere ricevuto alternativamente tramite e-mail o direttamente sullo smartphone, nel caso di MyEuronext sembra sia stata prevista esclusivamente la ricezione sullo smartphone.

Tuttavia, poiché non tutti gli utilizzatori sono necessariamente dotati di smartphone aziendale, sarebbe necessario associare l'accesso a una postazione nominativa aziendale (come MyEuronext) a un dispositivo personale su cui ricevere l'OTP (attività in talune realtà formalmente contraria alle policy interne).

Sarebbe pertanto opportuno adottare la medesima logica operativa scelta da Euronext Clearing per la piattaforma "ClearCut" che permette l'accesso anche con token OTP ricevuto via e-mail.

3.2 Pagamento interessi e rimborso del capitale (Issuer CSD) - Allegato 2

Comunicazione Banca Pagatrice (par. 3.4.3)

Si chiedono delucidazioni in merito all'indicazione di utilizzo del modulo MT500 "Accettazione incarico da parte Ente Pagatore" per l'invio dell'accettazione da parte della Banca Pagatrice incaricata e della Banca Tramite (se presente). Agli intermediari risulta infatti che l'invio avvenga tramite la funzione MT-X.

Lo stesso commento in relazione all'utilizzo del modulo MT500 vale anche con riguardo all'eventuale sostituzione della Banca Pagatrice e della conseguente comunicazione di accettazione dell'incarico da parte della nuova Banca.

Si chiede inoltre cosa si intenda con la disposizione "La comunicazione della Banca Pagatrice e l'associazione del conto DCA sono valide per il singolo evento di pagamento" (sottolineato aggiunto). Risulta infatti che l'incarico per il pagamento delle cedole valga fino a quando l'Emittente non dia la revoca.

Cessazione dell'incarico da parte della Banca Pagatrice (par. 3.4.4)

Si ritiene opportuno chiarire meglio, da un punto di vista operativo, la disposizione per cui la richiesta di cessazione dell'incarico da parte della Banca Pagatrice deve pervenire con riferimento al singolo Emittente o al singolo strumento finanziario tramite messaggio MT500R e via incarico generale.

Informativa al Sistema (3.4.5)

Si chiede di specificare con quale tipo di messaggio nei formati RNI o SWIFT arrivino da Monte Titoli le istruzioni operative o le eventuali variazioni delle stesse.

Si osserva poi che l'invio delle informazioni previsionali a 7 giorni dalla record date, come previsto al Paragrafo 3.4.5, rappresenta un peggioramento rispetto agli attuali IPD -20 giorni, aggravato dalla cessazione degli strumenti di messaggistica RNI. Il sistema di banca pagatrice è attualmente configurato per produrre la messaggistica ad hoc a IPD -20 giorni. Il cambiamento di questa tempistica (che si estenderebbe anche agli strumenti obbligazionari) richiederebbe una significativa revisione dei sistemi e processi operativi interni alla banca pagatrice, con una conseguente diminuzione del livello di servizio che gli emittenti oggi considerano adeguato. È fondamentale considerare che molti emittenti necessitano di un preavviso ampio per attivare i processi interni di reperimento fondi e trasferimento alla banca pagatrice.

Si chiede infine di specificare se l'informativa relativa a eventuali variazioni dei dati ricevuti da Monte Titoli in prossimità della data di pagamento avvenga tramite messaggi o in via amministrativa.

Pagamento su titoli gestiti direttamente da Monte Titoli tramite Banca Pagatrice estera (par. 3.4.11)

In primo luogo, è opportuno un chiarimento circa la possibilità di inviare dei fondi da parte della Banca Pagatrice, sul conto di Monte Titoli tramite bonifico (ad esempio PACS9)

Si chiede inoltre di precisare quali siano i canali di comunicazione disponibili per l'invio dell'annotazione "Sospensione del pagamento" e se possa ad esempio essere utilizzato il canale 567 di sospensione.

Infine, in relazione ai pagamenti da effettuarsi sui conti DCA degli Intermediari beneficiari, si chiede di chiarire se gli stessi si intendano in divisa euro e se, in caso di divisa estera, i pagamenti debbano essere effettuati dalla Banca Pagatrice tramite i propri conti in divisa.

Pagamento su titoli gestiti direttamente da Monte Titoli che prevedono la convenzione "Modified Following Business Day" (3.4.12)

Si chiede con quale tipologia di messaggio Monte Titoli invii la notifica di servizio a Emittente e Banca Pagatrice 7gg prima della record date.

Si chiede altresì con quale tipologia di messaggi Monte Titoli comunichi ai soggetti interessati l'attivazione delle procedure di contingency.

Pagamento su titoli gestiti direttamente da Monte Titoli emessi in valuta estera diversa dall'Euro (par. 3.4.16)

Dal processo descritto nel paragrafo si apprende che, contrariamente a quanto comunicato da ESM nell'ambito del PTPC e in occasione della Demo dimostrativa, Monte Titoli – dalla data del go-live – non gestirà direttamente i pagamenti in valuta per gli strumenti denominati in divisa diversa dall'Euro, ma trasmetterà alla banca pagatrice l'indicazione degli importi da versare agli intermediari beneficiari. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sulla modalità con cui avverrà tale trasmissione, dato che il messaggio 7B1 di Costituzione fondi e tutti i messaggi della serie 7BX di RNI sono stati eliminati. Si sollecita l'espressa indicazione di come e quando tali informazioni saranno fornite agli enti pagatori.

3.3 Procedure di esercizio *warrant* (Issuer CSD) - Allegato 3

Introduzione

Con riguardo all'eliminazione del blocco della posizione sul titolo riveniente, si chiede quando diventino disponibili i titoli rivenienti.

Istruzioni d'esercizio ed esecuzione dell'operazione (par. 3.7.3)

Con riferimento alla disponibilità dell'incarico generale su M-TX è opportuno indicare se questo sia anche su MyEuronext.

Si segnala, inoltre, che il contenuto del messaggio, così come descritto nel paragrafo, non può essere riportato nel caso di utilizzo di RNI

Rispetto ai controlli formali che Monte Titoli svolge sulle istruzioni ricevute si chiede se sia previsto un blocco dell'operazione nel caso in cui vengano rilevati errori nel processo.

Relativamente allo scarico dei warrant non esercitati dai conti dei soggetti che partecipano al servizio si chiede conferma che ci si stia riferendo alla fine del periodo di esecuzione dell'operazione. Se effettivamente ci si sta riferendo all'ultimo periodo dell'operazione è opportuno chiarire come questo si lega al paragrafo successivo relativo all'esercizio di warrant in via continuativa.

Infine, si pone un dubbio se con “data termine” si intenda la data di pagamento o la data termine delle istruzioni.

3.4 Aumento di capitale a pagamento (Issuer CSD) - Allegato 4

Esecuzione dell’operazione (par. 3.8.4)

Con riferimento all’esecuzione dell’operazione, non risulta chiaro in quali circostanze possa verificarsi l’assenza dei titoli necessari al regolamento, considerato che, secondo quanto descritto, le posizioni dovrebbero essere state preventivamente bloccate. Si ritiene opportuno che il testo specifichi in modo più puntuale in quali casi, nonostante il blocco, i titoli possano non essere disponibili (ad esempio per effetto di particolari eventi o di anomalie di sistema).

Conversione di azioni dalla forma nominativa al portatore e viceversa (par. 3.8.7)

In relazione alla conversione di azioni dalla forma nominativa al portatore e viceversa, non è del tutto chiaro se le attività descritte siano gestibili esclusivamente tramite il canale RNI o se siano previste, in alternativa, anche funzionalità equivalenti tramite canale SWIFT/ISO. Al fine di evitare incertezze applicative, si chiede di specificare espressamente se la conversione possa essere istruita e notificata anche tramite messaggistica SWIFT ovvero se, per questa tipologia di operazioni, sia obbligatorio l’utilizzo del solo canale RNI.

3.5 Aumento di capitale a pagamento (Issuer CSD) - Allegato 5

Creazione dell’evento – (par. 3.5.1)

Per la creazione dell’evento, si fa riferimento al pagamento dividendi ma non è del tutto chiaro se ci si riferisce allo “stacco dividendi” e a quale data operativa debba essere ricondotta questa nozione e, in particolare, se essa coincida con l’ex-date e, eventualmente, con quanti giorni di anticipo rispetto a tale data debbano essere completate le attività di configurazione (ad esempio ex-date meno due giorni lavorativi). Si ritiene opportuno che il testo precisi in modo esplicito il rapporto tra la data di stacco dei diritti, l’ex-date e le altre key dates dell’operazione.

Accettazione incarico da parte della Banca Colletttrice – (par. 3.5.2)

Il paragrafo 3.5.2, relativo all’accettazione dell’incarico da parte della banca colletttrice (o pagatrice), si collega alle considerazioni di carattere generale già formulate sul tema della formalizzazione dell’incarico. In quest’ambito, si ritiene essenziale che la banca colletttrice sia posta nella condizione di conoscere in maniera certa, e con adeguato anticipo, di avere ricevuto

l'incarico per l'operazione in questione e che ciò avvenga attraverso una funzionalità dedicata, integrata nella piattaforma ESM.

Di conseguenza, si considera necessario che Euronext mantenga, anche per gli aumenti di capitale a pagamento, una funzione specifica di accettazione dell'incarico da parte della banca colletttrice, tracciata e visibile in procedura, in coerenza con quanto ritenuto opportuno per le altre tipologie di eventi. L'assenza di tale passaggio rischierebbe di generare incertezza sulla corretta attribuzione del ruolo e sulle responsabilità che ne derivano.

Stacco e accredito dei diritti – (par. 3.5.4)

Con riferimento allo stacco e all'accredito dei diritti, si ritiene opportuno che venga chiarito il flusso informativo previsto nel caso di utilizzo del canale SWIFT/ISO. In particolare, si chiede di confermare se, a fronte dello stacco e dell'accredito dei diritti, sia previsto l'invio di un messaggio MT566 verso gli intermediari, e con quali contenuti di dettaglio.

Gestione istruzioni di esercizio - aumenti di capitale gestiti con modalità Account – (par. 3.5.5)

Per la gestione delle istruzioni di esercizio in modalità "Account", non è del tutto evidente se tale modalità sia prevista esclusivamente per gli intermediari che utilizzano il canale SWIFT oppure se sia supportata anche tramite canale RNI. Si chiede pertanto di precisare se la modalità "Account" sia limitata al solo canale SWIFT o se siano previsti anche messaggi RNI equivalenti.

In particolare, si domanda se i messaggi RNI 715 siano destinati a essere implementati o mantenuti per questa tipologia di operazioni e se sia previsto l'utilizzo del messaggio RNI 71N, oggi non esplicitamente richiamato. Inoltre, si ritiene utile chiarire se, in casi eccezionali, sia possibile inviare istruzioni anche oltre la deadline operativa (ad esempio in modalità amministrativa, tramite incarico generale o altra procedura concordata).

Gestione istruzioni di esercizio - aumenti di capitale gestiti con modalità "ongoing" (par. 3.5.6)

Per quanto attiene alla modifica delle modalità operative di gestione degli aumenti di capitale iper-diluitivi con modalità di esercizio "rolling" la documentazione di consultazione sembra prevedere che l'evento sia inquadrato, lato mercato, unicamente mediante l'evento EXRI. Non risulta però del tutto chiaro se, in tali casi, la precedente combinazione di eventi (ad esempio EXRI accompagnato da un evento di tipo CONV o equivalente) venga definitivamente superata o se siano ancora possibili configurazioni alternative. Si ritiene utile che il testo precisi in modo

esplicito se, per gli aumenti iper-diluitivi, l'evento debba essere gestito esclusivamente tramite EXRI, senza ulteriore evento di supporto, così da eliminare ogni ambiguità interpretativa.

Si chiede inoltre di meglio specificare quali siano le tempistiche per il rilascio "intraday" delle istruzioni di pagamento da parte di Monte Titoli, una volta che abbia acquisito le istruzioni di esercizio.

Con riferimento alla componente in contante, sembrerebbe comprendersi che, per la modalità ongoing, il regolamento del cash avvenga in via sostanzialmente contestuale all'esercizio, ma tale aspetto non risulta descritto in modo pienamente trasparente. Sarebbe pertanto opportuno chiarire se, per tali operazioni, la regolazione dell'importo in denaro sia effettuata immediatamente (intraday) al momento dell'accoglimento dell'istruzione e quale sia la sequenza dei flussi informativi, specificando se siano previsti, oltre all'eventuale messaggio di corporate action (ad esempio MT566), anche messaggi di regolamento in stile 7B2 o equivalenti.

Infine, per gli eventi iper-diluitivi gestiti in modalità ongoing, si deduce che non sia previsto il blocco della posizione, proprio in ragione della natura "a scorrimento" del meccanismo di esercizio. Tale interpretazione, tuttavia, non è espressamente confermata nel testo. Si chiede quindi di esplicitare se, per questa tipologia di eventi, il blocco delle posizioni non sia applicato e se questa impostazione sia coerente in tutti i casi di aumento iper-diluitivo trattati come ongoing.

Rendicontazione previsionale (par. 3.5.7)

Si chiede di precisare quale tipo di messaggi vengano inviati in caso di utilizzo del canale SWIFT ISO15022.

Regolamento del contante (par. 3.5.10)

Si chiede conferma del fatto che il regolamento del contante dovuto all'Emittente a fronte della sottoscrizione dell'operazione sul capitale a pagamento da parte degli Intermediari avvenga mediante l'utilizzo del Sistema TARGET2 e non piuttosto su T2S.

Si segnala infine la presenza di un refuso nell'ultima frase del paragrafo, di cui si propone la formulazione corretta: "*Monte Titoli ~~che~~ dispone i pagamenti gli addebiti collegando tra loro le istruzioni di addebito degli Intermediari sottoscrittori e di accredito verso la Banca Colletttrice*"

Esecuzione dell'operazione (par. 3.5.15)

In merito alla possibilità per gli intermediari di inviare istruzioni sull'opzione di default entro la Market Deadline, si ritiene utile avere indicazioni sui casi in cui il default possa essere istruito e quando invece non possa esserlo.

Disponibilità titoli rivenienti (par. 3.5.17)

Si domanda quale sia la tempistica di regolamento in caso di opzione ongoing.

Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione ex art. 95-bis T.u.f. (par. 3.5.18)

Si segnala che l'art. 95-bis TUF è stato abrogato con D.Lgs. n. 17 del 2 febbraio 2021. Il diritto di revoca è ora disciplinato all'art. 23 del Regolamento Prospetto.

Per ragioni di coerenza formale e sostanziale, si ritiene dunque necessario aggiornare il testo dell'Allegato 5, eliminando il riferimento alla norma abrogata e richiamando la fonte attualmente applicabile. Ciò contribuirebbe a evitare ambiguità interpretative e a garantire un allineamento puntuale tra la disciplina regolamentare di ESM e l'ordinamento primario.

Esercizio diritti inoptati (par. 3.5.20)

Si chiede di chiarire se anche per i diritti inoptati il termine di esercizio sia fissato alle 17:30.

Esecuzione aumento o riduzione di capitale gratuito con variazione del valore nominale (par. 3.6.5)

Si domanda quale CAEV venga utilizzato per notificare questa tipologia di operazioni.

3.6 Allegato 6 – Procedure di pagamento di dividendi (Investor CSD)

Invio istruzioni (par. 4.8.6)

Si chiede di specificare per quale motivo, se la Client Response Deadline non è nota, le istruzioni di esercizio inviate dagli Intermediari debbano essere rigettate fino alla comunicazione della data termine da parte dell'emittente o dell'Issuer CSD.

Sul presupposto che le Istruzioni precisano che non saranno accettate le istruzioni di default nel caso di DVOP, si chiede di chiarire se le stesse possano essere accettate in caso di rinuncia. In via più generale, si ritiene utile che le Istruzioni forniscano una più chiara indicazione dei casi in cui le istruzioni di default sono accettate e i casi in cui non lo sono.

Infine, si reputa non accettabile porre in capo al Partecipante la responsabilità per la verifica della correttezza del messaggio di istruzioni elaborato da Monte Titoli, così come per il controllo sul saldo titoli disponibile per la quantità istruita.